

ISSN 1127-8579

Pubblicato dal 04/09/2013

All'indirizzo <http://www.diritto.it/docs/35358-giudici-onorari-di-tribunale-e-giudici-ausiliari-di-corte-d-appello-l-equilibrio-tra-efficienza-della-giustizia-civile-italiana-rilancio-dell-economia-ed-istanze-del-cnf>

Autore: Porfilio Mariarosaria

Giudici Onorari di Tribunale (e Giudici Ausiliari di Corte d'Appello): l'equilibrio tra efficienza della giustizia civile italiana, rilancio dell'economia ed istanze del CNF

Giudici Onorari di Tribunale (e Giudici Ausiliari di Corte d'Appello): l'equilibrio tra efficienza della giustizia civile italiana, rilancio dell'economia ed istanze del CNF

Il DL n. 69\13 (cd. "decreto del fare")¹ ha introdotto la figura del "giudice ausiliario" in corte d'appello, nuova figura di giudice onorario (artt. 62 – 72) al dichiarato fine di smaltimento ivi dell'arretrato civile.

Poiché è titolo preferenziale l'aver esercitato ovvero esercitare la professione forense, non v'è chi non veda che in tal modo il Legislatore ha recepito plurime istanze ed aspettative in tal senso del CNF² di veder coinvolti gli avvocati nella gestione e definizione del cd arretrato civile al fine di rilanciare l'economia attraverso l'efficienza della giustizia civile italiana³.

Ma anche in prima linea, presso i giudici di merito del primo grado, si può ottenere la cd quadratura del cerchio tra efficienza della giustizia civile italiana, rilancio dell'economia ed istanze del CNF con la partecipazione dei giudici onorari di tribunale nel cd smaltimento dell'arretrato civile⁴.

Con delibera del 3\7\13⁵, dal titolo "Misure organizzative in attuazione delle previsioni normative di cui al D.Lgs. n. 155/2012", il CSM annovera gli interventi, che riguardano: a) riduzione del numero degli uffici ordinari presenti sul territorio; b) rideterminazione delle piante organiche degli uffici; c) redistribuzione del personale di magistratura e amministrativo e sulla destinazione dei dirigenti degli uffici soppressi; d) edilizia giudiziaria connessa alle modifiche di cui sopra.

La suddetta delibera si è poi concretizzata in Circolare CSM Prot n. 13095\2013 del 5\7\13, indirizzata al Sig. Ministro della Giustizia, al Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria dell'Amministrazione della Giustizia – Ufficio III, al Primo Presidente della Corte di Cassazione, al Procuratore Generale della Repubblica c\o Corte di Cassazione, ai Presidenti delle Corti d'Appello, ai Procuratori Generali c\o Corti d'Appello, ai Presidenti dei Tribunali ed ai Presidenti dei Tribunali dei Minorenni.

Tra la delibera del 3 e la circolare del 5 vi è, in quest'ultima, un passaggio significativo che si riporta testualmente: "*In considerazione della quantità, della qualità e delle caratteristiche degli affari il dirigente potrà modificare il numero delle sezioni, favorendo l'affinamento di competenze specialistiche ed adottando, eventualmente, modelli organizzativi sperimentali con la piena utilizzazione dei programmi informatici di gestione del lavoro giudiziario (es. consolle del giudice), dei giudici onorari di tribunale, degli "stagisti" e di altro personale aggiuntivo, reso disponibile attraverso la stipula di convenzioni. / In ogni caso dovrà essere preferita la realizzazione di sezioni che accorpino competenze per materia per aree omogenee*" (cfr. ibidem, § 4.2, ultimi due cpv).

Un esempio di "realizzazione di sezioni che accorpino competenze per materia per aree omogenee" è il provvedimento del Presidente del Tribunale di Firenze⁶, che ha soppresso l'organico delle accorpande sezioni distaccate, prevedendo, per contro, un accrescimento dell'organico delle sezioni della sede centrale, già organizzate per materia per aree omogenee, dovendosi indiscutibilmente prendere atto che è definitivamente tramontata la figura del Giudice Unico per così dire "generalista" delle SSDD, che, a sua

¹ Il testo integrale originale del provvedimento (a sinistra della pagina) con le avvenute modifiche apportate dalle competenti commissioni parlamentari (a destra della pagina) ed in discussione discussione dal 22\7\13 è visionabile in: http://admin.fiscoetasse.it/upload/decreto_fare_modifiche_commissione_camera_21_7_2013.pdf

² Cfr: <http://www.diritto24.ilsole24ore.com/guidaAlDiritto/civile/primiPiani/2011/12/pezzo-di-sabato-per-patrizia.html>

³ In tal senso, illuminante, il § 1, "Premessa", del seguente documento: http://www.csm.it/PDFDinamici/130711_6.pdf

⁴ Cfr DD.PP.Brindisi nn. 1517\11 e 80\13, nei quali il cd arretrato civile viene ripartito per materia e per valore tra giudici professionali e giudici onorari di tribunale della Sede Centrale e delle SSDD.

⁵ Cfr: http://www.csm.it/PDFDinamici/030713_7.pdf

⁶ Cfr: <http://www.ordineavvocatifirenze.it/files/1893/Presidente%20Tribunale-decr.%20140-25.07.2013.pdf>

volta, di fatto, aveva ereditato le competenze per valore, materia e territorio del vecchio Pretore, Ufficio Giudiziario soppresso con l'entrata in vigore del D.L.vo n. 51\98.

A sommo avviso della scrivente⁷, la Circolare CSM n. P.13095\2013 del 05\07\2013 offre la possibilità di operare il cambiamento che i tempi e le circostanze che viviamo (crisi economica mondiale dal 2007 ma il PIL italiano è notoriamente fermo e\o in retrocessione da circa dieci anni) impongono⁸ e l'organo di autogoverno, con riferimento alla formazione delle tabelle 2014-2016, sembra richiedere feedback proprio nel passo sopra riportato.

Premesso che, nell'ottica di concretamente rendere efficiente la Giustizia Civile, il recente quadro normativo è il seguente:

- *il primario* contempla:
 - a) la L. n. 111\11 per la definizione delle pendenze e la gestione delle sopravvenienze,
 - b) il D.L. n. 69\13 con riferimento a:
 - b1) art. 76, in rubrica "Conciliazione giudiziale", che introduce l'art. 185 bis cpc.
Essa è obbligatoria ("deve")⁹,
 - b2) art. 83, in rubrica "Modifiche al D.L.vo n. 28\10" co. 1, lett. o).
Per tale disposizione "gli avvocati iscritti all'albo sono di diritto mediatori!"
- *il secondario* contempla:
 - I DD.PP. dei singoli Tribunali per la gestione del cd arretrato civile in attuazione della L. n. 111\11.

Si propone, pertanto, in via sperimentale, il seguente input:

l'istituzione di un nuova Area civile, trasversale e specialistica, che si occupi esclusivamente di "Conciliazione giudiziale ed arretrato civile" e\o di tutte le a sopravvenirsi novità legislative in materia di processo civile che riguardino l'AGO Civile e che operi, utilizzando terminologia propria della giurisdizione contabile, sugli affari civili:

- ✓ un controllo "preventivo", smistando a tale settore tutte le cause di nuova iscrizione assoggettabili alla conciliazione ex art. 185 bis cpc acchè il magistrato "formuli alle parti una proposta transattiva o conciliativa".
Esaurita tale fase il fascicolo sarà assegnato al magistrato per settore e per territorio competente;
- ✓ - un controllo "successivo", per il cd smaltimento dell'arretrato civile ex L. n. 111\11 e DDPP attuativi.

⁷ Di seguito si riportano stralci della mail del 6\7\13, inviata il 7\7\13 dalla scrivente, GOT Brindisi, al momento assegnata, e sino all'accorpamento, alla SD di Fasano, al Sig. Presidente del Tribunale di Brindisi, ai Presidenti di Sezione, ai Giudici Togati ed ai Giudici Onorari del Tribunale di Brindisi. Si specifica che le considerazioni che seguono sono state rassegnate in ossequio al § 2 della suddetta circolare, 5° cpv, nella parte in cui, testualmente: "E' opportuno che questi ultimi (i magistrati, senza distinzione tra togati od onorari, ndr) siano costantemente informati delle problematiche connesse all'attuazione della riforma ... al fine di richiedere e stimolare contributi e progetti per la ottimale riorganizzazione degli uffici" e tenendo conto delle risultanze dei quaderni di ricerca giuridica della Banca d'Italia dedicati all'analisi economica del processo civile (cfr: http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/quarigi/grg61/grg_61; http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/quarigi/grg66/grg_66) e del rapporto OECD del 18\6\2013 (cfr: <http://www.anftv.it/images/allegati/OCSE.pdf>).

⁸ Cfr: http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/quarigi/grg_72_app/grg_72_app.

Un pensiero non può non correre anche agli oltre 200 mln di € per sanzioni UE da ritardata giustizia, che incombono sul nostro popolo, compresi ciascuno, pro quota, dei destinatari della presente mail, somme che lo Stato recupera con un sempre più incisivo e rinnovato programma di gettito fiscale e che, se risparmiate, consentirebbero di alleggerire la relativa pressione a beneficio dell'intera comunità con conseguente parziale (ma - sono convinta - fondamentale) ritorno di benessere sociale (siamo lacerati dal mancato consenso dei cittadini nei confronti della magistratura sia per le note vicende giudiziarie di alcuni esponenti politici nazionali sia a seguito del pronunciamento del Giudice delle Leggi con sentenza n. 23\12 [ex multis: http://www.huffingtonpost.it/2012/10/11/la-corte-costituzionale-tagli-stipendi_n_1958198.html]) e di ripresa economica per il nostro Paese.

⁹ Ora divenuta discrezionale a seguito della modifica apportata dalle Commissioni (cfr supra, nota 1)

A tale Area potrebbero esser assegnati i giudici togati che diano la loro disponibilità e tutti i GGOTT provenienti dalle SSDD accorpate, tanto tenuto conto che la maggior parte dei GGOT in servizio presso i Tribunali sono avvocati iscritti nei rispettivi Albi Professionali, i quali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 83, co. 1, lett. o), D.L. n. 69\13 richiamato (cd. "decreto del fare") sono dunque mediatori di diritto e quindi specializzati nel proporre soluzioni transattive o conciliative e ciò in ossequio al nuovo art. 185 bis cpc.

Nel caso in cui tale l'art. 83, co. 1, lett. o), D.L. n. 69\13 non dovesse esser confermato in sede di conversione, potrebbero in ogni caso esser assegnati alla nuova area tutti i GGOTT che abbiano conseguito l'attestato di mediatore civile ex DMG n. 28\10, ferme le note incompatibilità rilevate dal CSM, VIII Commissione, in risposta a specifici quesiti sottoposti.

I colleghi GGOTT non iscritti in albi professionali ovvero non interessati a tale esperimento ed a loro domanda potrebbero rimanere assegnati alle restanti aree omogenee, al fine di garantire il loro utilizzo nelle prove delegate e la sostituzione dei giudici togati nei casi di legge. Tale ultima previsione riguarderebbe anche i GGOTT assegnandi all'istituenda nuova Area civile.

Preposto alla nuova Area può esser destinato, a sua domanda, uno dei Giudici Coordinatori del settore civile perdente posto, secondo i consueti criteri di assegnazione dell'incarico.

Si suggerisce, pertanto, una "rivoluzione copernicana" per rendere la Giustizia Civile, servizio pubblico essenziale, secondo i consolidati parametri della Corte dei Conti in funzione giurisdizionale, efficace, economica ed efficiente.

Avv. Mariarosaria Porfilio